



VERBALE N. 9 DELL'ADUNANZA DEL 6 MARZO 2014

All'adunanza hanno partecipato il Presidente f.f. Alessandro Cassiani, il Consigliere Segretario Pietro Di Tosto, il Consigliere Tesoriere Antonino Galletti nonché i Consiglieri Antonio Caiafa, Domenico Condello, Isabella Maria Stoppani, Fabrizio Bruni, Antonio Conte, Mario Scialla, Roberto Nicodemi, Riccardo Bolognesi, Mauro Mazzoni, Matteo Santini, Aldo Minghelli.

Audizione Avvocati morosi

- Viene ammesso in Aula l'Avv. (omissis).

Il Presidente f.f. comunica che l'Avv. (omissis) è stato convocato per il mancato pagamento delle quote di iscrizione per un importo complessivo da versare pari ad euro (omissis).

Il Consigliere Tesoriere Galletti informa l'Avv. (omissis) che il nuovo Ordinamento forense obbliga l'Ordine degli Avvocati ad attivare la procedura di sospensione dall'attività professionale, dando lettura dell'art. 6 L. 247/2012 e del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense del 22 novembre 2013 n. 3.

Il Consiglio Nazionale Forense potrebbe commissariare l'Ordine di appartenenza se quest'ultimo non dimostrasse di essersi attivato per il recupero delle somme dovute.

L'Avv. (omissis) dichiara di essere iscritto all'Albo speciale, perchè dipendente dell'(omissis). Nel 1995 l'Istituto di Credito si è fuso con la (omissis). All'epoca fece una comunicazione non formale e lasciò un appunto. Ha continuato a lavorare in banca. Nel 2007, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, nella persona dell'Avv. (omissis) incaricato per il recupero dei crediti, gli scrisse una lettera per richiedere la somma di euro (omissis) l'Avv. (omissis) ha risposto allegando tutta la documentazione ma non ha ricevuto risposta. E' ritornato nel (omissis) lasciando uno scritto ed ha reiterato la domanda di cancellazione e questa volta ha fatto protocollare la richiesta. L'Avv. (omissis) chiede la cancellazione dall'Albo e deposita la lettera dell'Avv. (omissis) datata (omissis), la lettera di risposta all'Avv. (omissis) e le certificazioni postali del (omissis) e copia dell'istanza datata (omissis), assunta al protocollo dell'Ordine con il n. (omissis), nella quale si reitera la richiesta di cancellazione.

Il Presidente f.f. informa che la legge, purtroppo, non prevede la possibilità di deroga al pagamento di quanto dovuto quantomeno fino all'anno in cui l'iscritto abbia comunicato la propria richiesta di cancellazione dall'albo per incompatibilità ed invita l'Avv. (omissis) ad effettuare sollecitamente il relativo pagamento.

Il Consiglio, all'unanimità, delibera di ritenere dovuto il pagamento delle quote di iscrizione fino all'anno (omissis) per l'importo di euro (omissis), in considerazione che l'Avv. (omissis) ha ommesso di comunicare la propria attività di dipendente presso la (omissis), che a sua volta aveva incorporato (omissis) e la cancellazione dell'iscrizione dall'Albo dell'Avv. (omissis) dall'anno 2007, con l'onere a carico dell'Ufficio Iscrizioni di procedere alla notifica all'interessato.

- Viene ammesso in Aula l'Avv. (omissis).

Il Presidente f.f. comunica che l'Avv. (omissis) è stato convocato per il mancato pagamento delle quote di iscrizione per un importo complessivo da versare pari ad euro (omissis).

Il Consigliere Tesoriere Galletti informa l'Avv. (omissis) che il nuovo Ordinamento forense obbliga l'Ordine degli Avvocati ad attivare la procedura di sospensione dall'attività professionale,



dando lettura dell'art. 6 L. 247/2012 e del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense del 22 novembre 2013 n. 3.

Il Consiglio Nazionale Forense potrebbe commissariare l'Ordine di appartenenza se quest'ultimo non dimostrasse di essersi attivato per il recupero delle somme dovute.

L'Avv. (omissis) dichiara di non avere la disponibilità per saldare il debito.

Il Presidente f.f. informa che la legge, purtroppo, non prevede la possibilità di dilazione ed invita l'Avv. (omissis) ad effettuare sollecitamente il pagamento, specificando che una volta provveduto alla regolarizzazione il provvedimento di sospensione dall'esercizio dell'attività professionale sarà automaticamente revocato.

Il Consiglio, all'unanimità, delibera la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale dell'Avv. (omissis) ai sensi dell'art. 6 comma 6 L. 247/2012, con l'onere a carico dell'Ufficio Iscrizioni di procedere alla notifica all'interessato.

- Il Consigliere Tesoriere Galletti evidenzia al Consiglio l'esito delle convocazioni ex art. 29, co. 6, L. 247/2012 relative al pagamento degli arretrati da parte degli avvocati morosi e, più precisamente che:

- gli Avvocati convocati sono stati n. 88 di cui, per PEC n. 43 e per raccomandata a.r. n. 45;
- gli Avvocati che hanno provveduto al pagamento delle somme pendenti sono stati n. 37 e, più precisamente: gli Avvocati (omissis);
- l'Avv. (omissis) è stato cancellato in data 6 marzo 2014 per decesso avvenuto il (omissis);
- gli Avvocati (omissis) non hanno ricevuto la suddetta convocazione poiché i loro indirizzi P.E.C. si sono rivelati inesistenti, errati o semplicemente non è stato possibile recapitare il messaggio e pertanto, sono stati riconvocati per raccomandata a.r.;
- per gli Avvocati (omissis), considerato il mancato esito della ricezione sia della PEC che della raccomandata a.r., viene avviato il procedimento di irreperibilità, trasmettendo l'elenco dei nominativi all'Ufficio Iscrizioni.

Rilevato ciò, tenendo in considerazione il disposto dell'art. 29, co. 6, della L. 247/2012 e il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense n.3 del 22 novembre 2012 che impongono agli Ordini l'avvio del procedimento per la sospensione degli iscritti morosi e la conseguente comunicazione dei nominativi al Consiglio Nazionale Forense, il Consigliere Tesoriere Galletti propone la sospensione degli iscritti morosi, fino al saldo delle somme dovute.

Il Consiglio delibera, all'unanimità, la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale degli Avvocati (omissis), convocati tramite PEC avanti al Consiglio nell'odierna adunanza, ma assenti ingiustificati, ai sensi dell'art. 6 comma 6 L. 247/2012.

Delibera, inoltre, il rinvio del procedimento al (omissis) degli Avvocati (omissis) e al (omissis) degli Avvocati (omissis), che non hanno ricevuto la suddetta convocazione poiché i loro indirizzi P.E.C. si sono rivelati inesistenti, errati o semplicemente non è stato possibile recapitare il messaggio e pertanto, sono stati riconvocati per raccomandata a.r.

Giuramento avvocati

- Sono presenti gli Avvocati: Avvocato Silvia De Angelis, Avvocato Tiffany D'Ottavio, Avvocato Andrea Ferrari, Avvocato Arturo Grasso, Avvocato Maria Antonietta Lancellotti, Avvocato Giulio Luciani, Avvocato Virginia Elisa Montani, Avvocato Barbara Pompei, Avvocato Valerio Spinaci,



Avvocato Cecilia Sponza, Avvocato Irene Suranna, Avvocato Adele Cecilia Tedeschi, Avvocato Claudia Vennara, i quali prestano l'impegno solenne ai sensi dell'art. 8 L. 247 del 31 dicembre 2012 del seguente testuale tenore: "consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della Giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento".

Comunicazioni del Consigliere Segretario

Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n. 53

Il Consiglio

- Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: Raffaella Barra, Bruna Battistini, Francesco Berti Suman, Daniela Bolognino, Ilaria Canale, Luigi Canale, Graziano Di Carlo, Diego Marra, Alessandra Medici, Alessandro Monti, Evaristo Petrocchi, Pompeo Polito, Paolo Pontecorvi, Davide Eliseo Gianluca Ramazzotti, Alessandra Romano, Gianluca Savino, Aldo Simotti, Angelo Sonnino, Leonardo Vesci,

autorizza

i professionisti sopraindicati, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge.

– Il Consigliere Segretario, per conto del Presidente Vaglio, quale Responsabile del Progetto di Diritto Tributario, comunica che nell'ambito delle attività di formazione e di aggiornamento professionale nella suddetta materia, in data 14 marzo 2014, dalle ore 12,00 alle ore 15,00, si terrà presso l'Aula Avvocati del Consiglio, un Seminario gratuito dal titolo: "La nuova disciplina sul monitoraggio fiscale. Il rimpatrio volontario dei capitali. Recenti sviluppi in materia di cooperazione amministrativa in ambito fiscale".

Introdurrà e porterà l'indirizzo di saluto lo stesso Presidente Vaglio e modererà l'Avv. Valentina Guzzanti, Coordinatore del Progetto di Diritto Tributario. I Relatori che interverranno al Seminario saranno gli Avvocati Gabriele Tancioni, Nicola Tasco e Giovanni D'Ayala Valva, Componenti del Progetto di Diritto Tributario. Saranno riconosciuti ai partecipanti n. 3 crediti formativi.

Il Consiglio approva.

– Il Consigliere Segretario Di Tosto e il Consigliere Tesoriere Galletti, anche per conto del Presidente Vaglio, rappresentano al Consiglio che, in data 20 febbraio 2014, è stata depositata dal Consiglio di Stato, Sezione Quarta, la sentenza n. 798/2014, nella quale è stato affermato, in tema di orario di apertura delle Cancellerie del Tribunale, che *"la questione giuridica posta all'attenzione della Sezione dalla instaurata controversia trova, quanto alla sua soluzione, un preciso riferimento normativo nella puntuale disposizione recata dall'art.162, 1° comma della legge 23 ottobre 1962 n. 1196 ('ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi') che così prevede: 'Le cancellerie e segreterie giudiziarie sono aperte al pubblico cinque ore nei giorni feriali, secondo l'orario stabilito dai capi degli uffici giudiziari, sentiti i capi delle cancellerie e delle segreterie interessate'.*

Stante l'inequivoco tenore letterale della predetta norma, ai capi degli uffici giudiziari spetta il potere regolamentare di stabilire l'orario di apertura al pubblico delle cancellerie e segreterie, ma



sempre nell'osservanza del limite della durata dell'orario di apertura di cinque ore giornaliere, come previsto dal citato art.162.

Quella testé riportata è una norma tassativa che, se da un lato rimette alla discrezionalità del Dirigente il potere di articolare l'orario in questione nel senso di poter variamente fissare l'ora di inizio dell'apertura al pubblico, dall'altro lato vieta di ridurre la durata oraria in cui le cancellerie e segreterie devono essere aperte al pubblico (non meno di cinque ore nei giorni feriali).

In altri termini, la previsione legislativa in rassegna ha un contenuto assolutamente vincolante, tale da non lasciare alcun margine di discrezionalità in ordine ad una opzione di durata oraria giornaliera di apertura al pubblico degli uffici giudiziari diversa da quella fissata direttamente ed inequivocabilmente dal legislatore nazionale a mezzo di un previsione con una valenza uniforme per tutte le cancellerie e segreterie giudiziarie presenti sull'intero territorio italiano.

D'altra parte il regime giuridico di rango legislativo applicabile all'orario di apertura degli uffici in questione si pone in linea con la regola della riserva di legge prevista in materia dall'art.97 Cost. ('i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione') e, com'è noto, il principio di riserva di legge impone da un lato che la disciplina di una certa materia sia demandata alla fonte legislativa e dall'altro lato che fonti 'normative' diverse non possono intervenire sugli oggetti riservati alla legge".

Il Consigliere Segretario Di Tosto rappresenta, poi, che in data 4 marzo 2014 è pervenuta all'Ordine la nota dell'Associazione denominata "Alleanza Forense della Giustizia", a firma dall'ex Consigliere dell'Ordine ed attuale Componente del Comitato dei Delegati alla Cassa Forense, Avv. Paolo Nesta e dell'ex Consigliere dell'Ordine, Avv. Alessandro Graziani, nella quale si invoca l'adeguamento alla sentenza.

Al riguardo, il Consigliere Segretario Di Tosto e il Consigliere Tesoriere Galletti ritengono doveroso riportare di seguito, senza altro commento e per dovere di verità, talune prese di posizione tenute a suo tempo da Consiglieri ed ex Consiglieri dell'Ordine sulla presente questione oramai definita nel merito dal Supremo Collegio di Giustizia Amministrativa.

Il Consigliere Conte, all'epoca Presidente, all'adunanza del 24 novembre 2011, circa la fissazione di un orario ridotto di apertura delle cancellerie (tre ore e mezzo) rispetto a quello legale, così osservava che "il dialogo, il senso di responsabilità, nonché l'autorevolezza dell'attuale Consiglio ... hanno pagato" e che "vi è, come al solito, qualcuno che per autoreferenziarsi cita azioni dinanzi all'Autorità giudiziaria, svolte con tempismo non causale e dall'evidente sapore populistico ed elettorale".

Alla medesima adunanza, l'allora Consigliere Segretario Murra si rallegrava del fatto che "oramai tutti sanno che il ricorso, nella parte in cui conteneva istanza di misure cautelari inaudita altera parte, ha ottenuto un provvedimento presidenziale di rigetto".

Alla medesima adunanza, l'allora Consigliere Nesta esprimeva "il suo compiacimento ... Tale epilogo della vicenda è il frutto della lungimirante condotta posta in essere dal Consiglio".

Alla medesima adunanza, l'allora Consigliere Tesoriere Gianzi lamentava un "tentativo di prendersi un ruolo da protagonisti" e l'allora Consigliere Rossi si dichiarava delusa e stupita del "tentativo di mettere il cappello sul risultato".

Subito dopo l'adunanza, l'allora Consigliere Graziani (poi dichiarato illegittimamente eletto a seguito delle sentenze rese del CNF, della Corte Costituzionale e delle Sezioni unite della Suprema Corte di Cassazione, nelle quali è stato plurisoccombente) ritenne doveroso spedire una mail *urbi et*



orbi agli iscritti dove, dopo avere riassunto la celeberrima storia dei capponi narrata dal Manzoni ne “I Promessi Sposi”, riteneva che “l’arguta riflessione sui capponi del Manzoni bene si attaglia alla condotta di quattro Colleghi – n.d.r.: Vaglio, Di Tosto, Cassiani e Cerè - che, pur rivestendo la carica di consiglieri dell’Ordine forense romano ma troppo sollecitati dalla ormai prossima competizione elettorale, hanno ritenuto di associarsi nel “capitanare” una davvero inopportuna iniziativa giudiziaria avverso i recenti provvedimenti del Presidente del Tribunale di Roma e del suo Dirigente Amministrativo sugli orari di apertura al pubblico delle cancellerie e degli uffici ... Mi chiedo, tuttavia, se sia mai possibile che, mentre hanno luogo le febbrili trattative che il Consiglio va conducendo con la Presidenza per conseguire un opportuno ripensamento sulle famigerate scelte adottate, in seno al massimo consesso dell’Avvocatura romana operino quattro “mine vaganti” che sovrappongono la propria sfrenata ambizione elettorale al vero interesse della collettività forense?

Mi chiedo se davvero sia pensabile che ... i quattro “lotofagi de noantri” possano cospirare improvvide iniziative ad orologeria, attivate con il solo scopo di accaparrarsi una visibilità elettorale effimera e transeunte e ciò anche al prezzo di fare saltare i laboriosi tavoli di confronto ai quali siedono le migliori identità del Consiglio dell’Ordine in carica?

Certo, lo sappiamo tutti: è più facile distruggere che costruire.

Ma ci vuole davvero sfrontatezza per affermare: “non potevamo rimanere silenti né accettare supinamente e senza alcuna reazione”.

Ebbene, a questa sciagurata iniziativa preferiamo tutti l’operoso silenzio con il quale il Consiglio dell’Ordine va conducendo la sua azione, efficace, ferma e dignitosa.

Fatti, dunque, non sterili provocazioni: ed i fatti, statene certi, si vedranno presto”.

Più recentemente, all’adunanza del 10 maggio 2012, il Consigliere Conte riteneva di dovere ricordare “a se stesso quanti proclami furono emanati dai ricorrenti e dal loro difensore (oggi tutti comodamente seduti intorno a questo tavolo) quando annunciarono alla comunità forense la loro vittoria (rivelatasi poi di “Pirro”, alla luce dell’esito del giudizio di appello)” e si domandava “se è proprio grazie a questa improvvida iniziativa giudiziaria che, oggi, i Dirigenti degli Uffici giudiziari non si facciano forti della dichiarata inapplicabilità della normativa del 1960, che obbligava l’apertura per 5 ore degli Uffici”.

All’adunanza del 17 maggio 2012, il Consigliere Stoppani si dichiarava “contraria al ricorso, pur ritenendo che l’Amministrazione debba rispettare la legge” e il Consigliere Condello riteneva di associarsi “a quanto dichiarato dal Consigliere Stoppani”.

Il Consiglio, con l’astensione del Consigliere Stoppani, prende atto dell’eccellente risultato conseguito a beneficio dell’intera Avvocatura, complimentandosi con i primi Colleghi ricorrenti che, con coraggio e rischiando personalmente, hanno sollevato la questione per la prima volta al TAR (Avvocati Riccardo Bolognesi, Fabrizio Bruni, Antonio Caiafa, Alessandro Cassiani, Donatella Cerè, Pietro Di Tosto, Antonino Galletti, Carlo Giacchetti, Mauro Mazzoni, Aldo Minghelli, Roberto Nicodemi, Matteo Santini, Mario Scialla, Isabella Maria Stoppani, Mauro Vaglio, Stefano Ruggiero, Giampaolo Girardi, Francesco Notari, Andrea Bonuomo, Eugenio Cipolla, Alessio D’Agosto, Flavia Grasso, Roberto Maria Meola, Isidoro Sperti, Omar Castagnacci, Valentina Guzzanti, Pierluigi Guerriero, Vanna Ortenzi, Giorgio Lombardi, Emanuela Origlia, Francesca D’Alessio), nonchè con il loro difensore e attuale Consigliere Tesoriere Galletti e con il difensore dell’ultimo giudizio d’appello Avv. Prof. Angelo Clarizia.



Il Consiglio, dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva per l'assoluto rilievo del tema che riguarda l'intera Categoria Forense, romana e italiana, e dispone che la medesima sia integralmente pubblicata sul sito istituzionale.

– Il Consigliere Segretario riferisce sull'invito dell'Unione Nazionale Camere Civili, pervenuto in data 28 febbraio 2014, a partecipare all'evento "Terzo Rapporto sulla Giustizia Civile in Italia", organizzato unitamente al "Centro Studi dell'Avvocatura Civile Italiana" e con la collaborazione del Consiglio Nazionale Forense, dell'Associazione Italiana fra gli Studiosi del processo civile e l'Associazione Nazionale Magistrati, dal titolo: "Semplificazione ed unificazione dei riti nella prospettiva dell'unificazione della giurisdizione". L'incontro avrà luogo in due giornate, il 13 e 14 marzo p.v., nell'Aula Magna della Corte di Cassazione.

Il Presidente Menoni invita il Consiglio, nonché gli iscritti all'Ordine, ad un'ampia partecipazione, dato l'alto livello dei relatori e l'interesse degli argomenti e, soprattutto, essendo essenziale il ruolo degli Ordini Forensi.

Chiede di far stampare la locandina onde poter pubblicizzare l'organizzazione negli appositi spazi degli Uffici giudiziari di competenza dell'Ordine.

Il Consiglio prende atto e delega a partecipare i Consiglieri Bolognesi, Nicodemi e Stoppani.

– Il Consigliere Segretario riferisce che è pervenuta in data 3 marzo 2014, la nota del Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile, pervenuta in data 3 marzo 2014, con la quale si chiede di indicare altro Componente, in sostituzione dell'Avv. (omissis), che ha trasmesso istanza di esonero dall'incarico di Componente titolare della I Sottocommissione d'esame avvocato – Sessione 2013, istituita presso la Corte di Appello di Roma.

Il Consiglio delibera di nominare, in sostituzione dell'Avv. (omissis), quale Componente titolare della I Sottocommissione d'esame avvocato – Sessione 2013, l'Avv. (omissis) con studio a (omissis).

Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva, tenuto conto dell'urgenza di reintegrare la Commissione d'esame, già al lavoro per la correzioni degli elaborati predisposti dai candidati.

– Il Consigliere Segretario, in riferimento a quanto già comunicato nell'adunanza consiliare del 30 gennaio 2014, ricorda al Consiglio l'invito del Presidente del Consiglio Federale degli Ordini degli Avvocati del Brasile, Avv. Marcus Vinicius Furtado Coêlho, pervenuto tramite l'Avv. Nayla Nobre del Federal Council the Brazilian Bar Association, a partecipare al "Bar Leaders International Meeting" che si svolgerà a Rio de Janeiro dal 16 al 20 ottobre 2014. Nella stessa occasione si svolgerà anche il "22 Brazilian Lawyers Nationale Conference".

Il Consiglio, considerata l'impossibilità per il Presidente e per i Consiglieri di partecipare all'importante evento, dispone che l'Ufficio di Segreteria ne dia comunicazione agli organizzatori, ringraziandoli per l'invito.

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell'ANORC – Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della Conservazione Digitale, pervenuta in data 3 marzo 2014, con la quale il Presidente, Avv. Andrea Lisi, chiede al Consiglio il patrocinio e l'autorizzazione all'utilizzo del logo per l'iniziativa DIG.Eat 2014, organizzata in collaborazione con ANORC Professioni e A.I.F.A.G.. L'evento gratuito sulla digitalizzazione, giunto alla sua settima edizione con il titolo: "Stati Generali della Memoria Digitale", si terrà a Roma il 22 maggio p.v. presso il Centro Congressi Fontana di



Trevi, Piazza della Pilotta 4. Lo scopo istituzionale della piattaforma ANORC è quello di rapportarsi con gli enti di governo preposti alla digitalizzazione dei documenti e all'e-Government e invitarli a sviluppare serie politiche di innovazione finalizzate alla salvaguardia dei dati e dei documenti nel passaggio dal cartaceo al digitale.

Il Consiglio autorizza l'utilizzo del logo dell'Ordine.

– Il Consigliere Segretario propone che i Dipartimenti Disciplina ed Iscrizioni provvedano a notificare a mezzo PEC dell'Ordine, direttamente agli Avvocati, gli atti di competenza abbattendo, in tale maniera, i notevoli costi di notifiche che il Consiglio assume annualmente.

Il Consiglio approva e dispone che tutti gli atti dovranno essere notificati a mezzo PEC dell'Ordine, ad eccezione di quegli atti ove la legge prevede diversamente.

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell'Ufficio X della Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale Ordinario di Roma, pervenuta in data (omissis), accompagnatoria del decreto di fissazione dell'udienza preliminare per il (omissis) nel procedimento penale -nel quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma è parte offesa- a carico della Signora (omissis) e del Signor (omissis), imputati del reato p.p. dall'art. 95 DPR 115/2002. La Signora (omissis) è imputata per aver, al fine di mantenere indebitamente l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, dichiarato per l'anno (omissis) un reddito di euro (omissis), invece di euro (omissis) (di cui euro (omissis) corrispostile dal di lei coniuge separato (omissis) per il mantenimento familiare) ed il Signor (omissis) per aver, al fine di mantenere indebitamente l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, dichiarato per l'anno (omissis) un reddito pari ad euro (omissis) invece di euro (omissis) (di cui euro (omissis) derivanti da riscossione canone di locazione di immobile).

Il Consiglio prende atto, delibera di non costituirsi e manda all'Ufficio Patrocinio a Spese dello Stato.

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell'Ufficio 39 della Sezione GIP-GUP del Tribunale Ordinario di Roma, Città Giudiziaria, pervenuta in data (omissis), accompagnatoria del decreto di fissazione dell'udienza preliminare per il (omissis) nel procedimento penale -nel quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma è parte offesa- a carico del Signor (omissis), imputato del reato p.p. dall'art. 95 DPR 115/2002 per aver, al fine di mantenere indebitamente l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, dichiarato per l'anno 2008 un reddito di euro (omissis), invece di euro (omissis) (di cui euro (omissis) percepiti dallo stesso ed euro (omissis) percepito dalla di lui convivente (omissis)).

Il Consiglio prende atto, delibera di non costituirsi e manda all'Ufficio Patrocinio a Spese dello Stato.

– Il Consigliere Segretario riferisce che è pervenuto dal Presidente della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, On. Donatella Ferranti, in data 3 marzo 2014, il parere, approvato dalla Commissione in settimana, sullo "Schema di decreto ministeriale concernente il regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (Atto n. 70, relatore On. Scalfarotto) e del quale trasmette il testo. Inoltre, la Camera ha approvato il 26 febbraio scorso, la proposta di legge C342 e abbinate: introduzione del titolo VI-bis del libro II del



Codice Penale, in materia di delitti contro l'ambiente, approvato con il nuovo titolo "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" e il cui testo, che passerà all'esame del Senato, viene allegato.

In sintesi, la principale novità introdotta da quest'ultimo provvedimento sono i quattro nuovi reati, tra cui il disastro ambientale e il traffico di materiale radioattivo, e confisca obbligatoria del profitto del reato. La Commissione Giustizia della Camera aggiorna il codice penale introducendo i delitti contro l'ambiente. Un "pacchetto" di norme, messo a punto anche attingendo dal lavoro della Commissione sugli ecoreati insediata dal Ministro dell'Ambiente, che prevede anche aggravanti per mafia e sconti di pena per chi si ravvede, condanna al ripristino e raddoppio dei tempi di prescrizione.

Il Consiglio prende atto.

– Il Consigliere Segretario riferisce che è pervenuta in data 3 marzo 2014 dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana, la bozza del verbale della seduta del 19 febbraio u.s., tenutasi in occasione del primo incontro del Tavolo di Lavoro sull'art. 39 della Legge Professionale e, in merito al quale si chiede di trasmettere ogni opportuna integrazione o modifica.

Il Consiglio delega i Consiglieri Scialla e Nicodemi.

– Il Consigliere Segretario riferisce sull'istanza presentata in data (omissis), prot. n. (omissis), dall'Avv. (omissis), in qualità di difensore del Signor (omissis) relativa alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato n. (omissis), deliberata nell'adunanza del (omissis), con la quale chiede che venga modificato l'oggetto della richiesta stessa da: "ricorso alla Commissione Tributaria" a "ricorso al Tribunale Ordinario avverso cartella esattoriale".

Il Consiglio approva.

– Il Consigliere Segretario riferisce sull'istanza presentata in data (omissis) prot. n. (omissis) dall'Avv. (omissis), in qualità di difensore della Signora (omissis) relativa alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato n. (omissis), deliberata nell'adunanza del (omissis), con la quale chiede che venga rettificato il nome della richiedente da "(omissis)" a "(omissis)".

Il Consiglio approva.

– Il Consigliere Segretario riferisce sull'istanza presentata in data (omissis), prot. n. (omissis), dalla Sig.ra (omissis) relativa alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato n. (omissis), deliberata nell'adunanza del (omissis), con la quale chiede che venga modificato l'oggetto della richiesta stessa da: "cessazione effetti civili del matrimonio" a "procedura esecutiva di recupero del credito alimentare".

Il Consiglio approva.

– Il Consigliere Segretario riferisce sull'istanza presentata in data (omissis) prot. n. (omissis) dalla Signora (omissis) relativa alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato n. (omissis), deliberata nell'adunanza del (omissis), con la quale chiede che venga modificato l'oggetto della richiesta stessa da: "richiesta di risarcimento danni per mancata esecuzione lavori di straordinaria manutenzione su immobile in locazione" a "accertamento tecnico preventivo per richiesta di risarcimento danni per mancata manutenzione straordinaria d'immobile concesso in locazione".

Il Consiglio approva.



– Il Consigliere Segretario riferisce che è pervenuto in data 4 marzo 2014, l’invito dalla Corte di Appello C.E.D. Formazione, a partecipare agli incontri di studio sull’amministrazione dei beni sequestrati, organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura, Struttura Didattica Territoriale della Corte di Appello di Roma e l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma, dai titoli, rispettivamente: “Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 12 sexies”, che si svolgerà nel pomeriggio di giovedì 13 marzo 2014, dalle ore 15,00 in poi, e “Il sequestro preventivo per la confisca delle imprese ed i suoi effetti nell’ordinamento civilistico”, che si svolgerà nel pomeriggio di giovedì 20 marzo 2014, dalle ore 15,00 in poi.

La sede degli incontri sarà l’Aula Europa della Corte di Appello di Roma in Via Romeo Romei n. 2.

Il Consiglio dispone la pubblicazione degli eventi sul sito istituzionale e delega a partecipare gli Avvocati Viviana Minghelli, Luigi Castriota e Lello Spoletini.

– Il Consigliere Segretario riferisce che è pervenuto in data 4 marzo 2014, dal Consiglio Nazionale Forense, l’invito a partecipare al Convegno, organizzato dallo stesso Consiglio in collaborazione con Unione fiduciaria S.p.A, dal titolo: “Voluntary disclosure: il programma italiano di autodenuncia fiscale – decreto legge n. 4/2014, il ruolo dell’avvocato e del sostituto d’imposta”, che avrà luogo venerdì 14 marzo 2014, dalle ore 14.30 presso la sede del C.N.F. in Via del Governo Vecchio, 3. la partecipazione al convegno, ove saranno attribuiti 4 crediti formativi, è libera fino al raggiungimento dei 130 posti disponibili.

Il Consiglio prende atto.

– Il Consigliere Segretario riferisce che è pervenuto in data 4 marzo 2014 dalla Presidenza dell’O.U.A. – Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana, il comunicato stampa dal titolo: “Giustizia, l’OUA incontra mercoledì il Ministro Andrea Orlando e, sempre nel pomeriggio, il Vice Presidente del CSM, Michele Vietti – Giovedì giunta OUA a Roma”, relativo agli incontri avvenuti mercoledì 5 marzo scorso dalle ore 15,30 con la delegazione dell’O.U.A. composta dal Presidente Nicola Marino e dal Segretario Paolo Maldari e la convocazione a Roma della Giunta dell’O.U.A. programmata per la data odierna.

Il Consiglio prende atto.

– Il Consigliere Segretario riferisce che il gruppo dei ragazzi “(omissis)”, al quale l’Ordine degli Avvocati di Roma aveva già risposto, con delibera consiliare del (omissis), esprimendo la propria solidarietà al problema, a suo tempo esposto, di sanzioni richieste dall’Ateneo romano ad oltre 1.400 studenti, a fronte di errate compilazioni dei modelli ISEE per il pagamento delle tasse universitarie per gli anni 2010/2011, queste ultime autocertificazioni inserite erroneamente sul sito Infostud della stessa Università, ha fatto pervenire al Consiglio nelle date del (omissis), ulteriori “comunicati stampa” con i quali, protestando nei confronti dell’Università degli Studi “(omissis)” per il perdurare della situazione delle “sanzioni usura” comminate ad oltre 1.000 studenti nel solo anno 2010, denunciano un evidente disinteresse da parte della Direzione Amministrativa dell’Ateneo.

Il Consiglio prende atto.

– Il Consigliere Segretario Di Tosto e il Consigliere Tesoriere Galletti, anche per conto del Presidente Vaglio, rappresentano che, in relazione alla bozza del regolamento elaborato dal Consiglio



Nazionale Forense con riferimento all'istituzione e le modalità di tenuta dell'elenco delle associazioni maggiormente rappresentative, appare opportuno evidenziare che:

1) la legge di riforma professionale non sembra attribuire nella materia un potere regolamentare in capo al CNF;

2) la legge di riforma professionale, secondo una corretta esegesi letterale e sistematica dell'art. 1 co. 3, sembra consentire al Consiglio Nazionale Forense la mera individuazione delle associazioni forensi che siano state individuate come maggiormente rappresentative dal Consiglio Nazionale Forense e di quelle che lo saranno in seguito;

3) la previsione di significativi "paletti" al riconoscimento di associazioni alle quali, invece, occorre garantire massimamente la libertà interna di organizzazione e politica, al pari della previsione di rigidi e penetranti poteri di controllo e di ingerenza, appare contraria alla disciplina codicistica e costituzionale in tema di libertà d'associazione.

Il Consiglio, condividendo le osservazioni di cui sopra, delibera in senso conforme di rappresentare quanto evidenziato al Consiglio Nazionale Forense, all'O.U.A., alle Associazioni già riconosciute come maggiormente rappresentative dal Congresso, nonché a quelle specialistiche, oltre che agli Ordini e alle Unioni, invitando il Consiglio Nazionale Forense a ripensare l'intera materia, previa concertazione con tutte le rappresentanze politiche, territoriali e associative dell'Avvocatura.

La delibera è immediatamente esecutiva e sarà comunicata via PEC e pubblicata in evidenza sul sito istituzionale per giorni trenta.

- Il Consigliere Segretario Di Tosto, anche per conto del Presidente Vaglio, il Consigliere Tesoriere Galletti e il Consigliere Minghelli, Delegato del Progetto Diritto e Procedura Penale, propongono di inviare, all'attenzione del Ministro di Giustizia, alla Presidenza del Tribunale Ordinario di Roma, alla Presidenza della Corte di Appello di Roma, alla Presidenza della Corte di Cassazione, alla Procura della Repubblica di Roma, alla Procura Generale presso la Corte di Appello di Roma e alla Procura Generale presso la Corte di Cassazione, la missiva del seguente tenore: "Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma a seguito del Convegno del 5 marzo 2014 organizzato dal Progetto di Diritto e Procedura penale, relativo alla novella della Corte Costituzionale che ha inciso sulla c.d. legge Fini-Giovanardi,

- Visto il richiamo che nella Sentenza della Corte Costituzionale si fa all'articolo 2 c.p. quale limite di applicabilità ai procedimenti penali non definitivi.

- Doverosamente premessi i problemi applicativi comunque emersi, anche alla luce del recente D. L. 146/2013;

considerata

la presenza in ruolo e l'imminenza dell'udienza di procedimenti che gli Uffici Giudiziari devono celebrare su imputazioni che riguardano il d.p.r. 309/90 novellato;

l'importanza, per questi casi, di una soluzione ragionata che eviti insieme le erronee applicazioni di legge, la necessità di successivi rinvii ad Autorità superiori per riparare ad eventuali guasti, le disparità di trattamento di fatto producibili;

ritenuta

l'applicabilità della normativa più favorevole in ossequio al principio del favor rei;

ad esempio, la caducazione, conseguente all'avvenuta abrogazione, dell'articolo 73 comma 1 bis lettera B D.P.R. 309/90, che non esisteva nella vecchia formulazione, e di numerosi altri articoli;

ritiene indispensabile



che i protagonisti del mondo giudiziario (Avvocati, Magistrati Giudicanti, Magistrati Inquirenti) sollecitino concordemente un intervento legislativo urgente che, valutata la situazione, intervenga sui problemi aperti dalla decisione della Corte Costituzionale, evitando di demandare la loro soluzione alla supplenza Giudiziaria non in grado attualmente di garantire una pronta risposta con tempi compatibili con il rispetto di principi di rango costituzionale, quali, ad esempio, quello di libertà personale;

chiede

la convocazione urgente di un tavolo di discussione tra le componenti della giurisdizione penale al fine di concordare soluzioni temporanee che evitino di fatto l'incertezza degli operatori di Giustizia in attesa dell'auspicato intervento legislativo.”

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

Comunicazioni del Consigliere Tesoriere

- Il Consigliere Tesoriere Galletti rappresenta la necessità di creare un ulteriore archivio per i Dipartimenti Segreteria e Disciplina.

A tal fine, la Ditta (omissis) ha fatto pervenire al Consiglio, rispettivamente in data 27 febbraio 2014 e 5 marzo 2014, due preventivi di spesa per un importo totale di euro (omissis) oltre IVA, relativi alla fornitura e posa in opera di n. 6 scaffali metallici, di cui n. 4 da destinare a corredo degli spazi occupati dall'ex Ufficio Protocollo e n. 2 da collocare presso la stanza 88 ubicata al I piano dell'Ordine.

Il Consiglio approva la spesa.

Fondo Assistenza Consiglio

- Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, visti gli atti e udita la relazione del Consigliere Tesoriere, Avv. Antonino Galletti, delibera di erogare la somma di € 6.000,00 a titolo di assistenza a (n. 2) richiedenti

(omissis)

Approvazione del verbale n. 8 dell'adunanza del 27 febbraio 2014

- Dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere ne è stata inserita copia, il Consiglio approva il verbale n. 8 dell'adunanza del 27 febbraio 2014.

Il Consigliere Stoppani approva il verbale n. 8 dell'adunanza del 27 febbraio 2014 solo per la parte dove era presente.

Proc. disc. n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis)
(omissis)

Proc. disc. n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis)
(omissis)

Proc. disc. n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis)
(omissis)



Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis) - audizione per eventuale sospensione cautelare ai sensi art. 43 L.P.

- Si procede all'audizione dell'Avv. (omissis) per l'eventuale sospensione cautelare ex art. 43 Legge Professionale.

Non è presente l'Avv. (omissis).

All'esito il Consiglio dispone di rinviare l'audizione dell'Avv. (omissis) per eventuale sospensione cautelare dall'esercizio della professione forense ai sensi dell'art. 43 del R.D.L. n. 1578/1933, al (omissis).

Pratiche disciplinari

- I Consiglieri Santini e Scialla comunicano che è necessario procedere all'audizione degli avvocati che non hanno presentato il modello 5, in quanto la prima segnalazione che è stata inviata dalla Cassa Nazionale Forense è del 2009, quindi a rischio prescrizione.

Il Consiglio delibera di convocare gli avvocati che a tutt'oggi risultano inadempienti (circa 100).

- I Consiglieri Santini e Scialla suggeriscono di portare in Consiglio le proposte dei provvedimenti di archiviazione e apertura delle pratiche disciplinari, in formato digitale, sui personal computer di ciascun Consigliere, nello stesso modo delle comunicazioni. Questo comporterebbe un notevole risparmio sulla predisposizione del lavoro, anche in termini di fotocopie.

Il Consiglio approva.

Pareri su note di onorari

Parere n. (omissis)– Avv. (omissis)

- Il Consigliere Caiafa relaziona sull'istanza presentata il 21 febbraio 2014 dall'Avv. (omissis) avente ad oggetto la rettifica del parere di congruità su note di onorari n. (omissis);

Il Consiglio

- ritenuto che nell'adunanza del (omissis) è stato emesso il parere di congruità su note di onorari, per mero errore materiale, per euro (omissis) anzichè euro (omissis)

rettifica

il parere di congruità su note di onorari n. (omissis) da euro (omissis) a euro (omissis).

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; cancellazioni; nulla-osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica

- Il Consigliere Mazzoni relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla-osta al trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. I relativi fascicoli sono a disposizione dei Consiglieri presso l'Ufficio Iscrizioni. All'esito il Consiglio delibera quanto segue.

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati (n. 39)

(omissis)

Cancellazioni dall'Albo a domanda (n. 5)

(omissis)

Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n. 2)



(omissis)

Cancellazioni dall'Albo per decesso (n. 3)

(omissis)

Nulla-osta al trasferimento di Avvocati (n. 2)

(omissis)

Esecuzione delibera del 7 novembre 2013 (n. 2)

(omissis)

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 22)

(omissis)

Abilitazioni (n. 11)

(omissis)

Revoche abilitazioni per decorrenza termini (n. 24)

(omissis)

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 6)

(omissis)

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati per trasferimento (n. 2)

(omissis)

Nulla-osta al trasferimento di praticanti avvocati (n. 1)

(omissis)

Certificati di compimento della pratica forense (n. 18)

(omissis)

Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione professionale continua (n. 6)

- Il Consiglio, su proposta dei Consiglieri Bruni e Galletti, procede all'esame di alcune domande di accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione professionale continua, che approva.

- In data 3 marzo 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Legambiente – Osservatorio Ambiente e Legalità (ONAL) e Centro Azione Giuridica (CEAG) in collaborazione con il Corpo Forestale dello Stato, del “Seminario: Oltre la terra dei fuochi: per una Campania terra felix. Strumenti giuridici, strategie e politiche per il risanamento e la tutela dei territori” che si svolgerà il 13 marzo 2014, della durata complessiva di 8 ore.

Il Consiglio



(omissis)
delibera

di rigettare la richiesta suddetta per incompetenza territoriale.

- In data 6 marzo 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Accademia Juslaw con gli Avvocati Alessandro Graziani e Angelo Cugini, del convegno a titolo gratuito "La comunicazione dell'Avvocato: legal marketing e public speaking" che si svolgerà il 3 aprile 2014, della durata complessiva di 2 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 2 (due) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 6 marzo 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione Agire e Informare, del convegno a titolo gratuito "Accertamento e riscossione tributaria: poteri dell'Agenzia delle Entrate e di Equitalia", che si svolgerà il 4 aprile 2014, della durata complessiva di 2 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 2 (due) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 27 febbraio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione Agire e Informare, del convegno a titolo gratuito "Iscrizione obbligatoria alla Cassa Forense o cancellazione dall'Albo degli Avvocati – il nuovo Regolamento sui contributi minimi" che si svolgerà il 19 marzo 2014, della durata complessiva di 2 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 2 (due) crediti formativi deontologici per il convegno suindicato.

- In data 28 febbraio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Avvocatura Italiana, del convegno a titolo gratuito "Danni da procreazione e strumenti di soluzione delle controversie", che si svolgerà il 18 marzo 2014, della durata complessiva di 3 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 5 marzo 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Camera degli Avvocati Amministrativisti, del convegno a titolo gratuito "Prime riflessioni sull'AD. Plenaria n. 9/2014", che si svolgerà il 13 marzo 2014, della durata complessiva di 2 ore.

Il Consiglio
(omissis)



delibera

di concedere n. 2 (due) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 20 febbraio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Codacons e Patti Chiari, del convegno a titolo gratuito “I giovani e la cultura economica: focus sui servizi bancari e gli strumenti di pagamento, sui risparmi e gli investimenti, sulla previdenza complementare” che si è svolto il 20 febbraio 2014, della durata complessiva di 2 ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n. 2 (due) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 6 marzo 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del C.R.E.G. (Centro di Ricerche Economiche e Giuridiche) dell’Università di Roma Tor Vergata, del corso a titolo gratuito “Immigrazione: Corso di Educazione ai Diritti VI Edizione A.A. 2013/2014” che si svolgerà il 12 marzo e 10 aprile 2014, della durata complessiva di 11 ore e 50 minuti.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n. 12 (dodici) crediti formativi per il corso suindicato.

- In data 4 marzo 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Editoriale Emmeelle Il Momento Legislativo S.r.l., del convegno a titolo gratuito “Il processo civile telematico a novanta giorni dall’obbligatorietà” che si svolgerà il 27 marzo 2014, della durata complessiva di 2 ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n. 2 (due) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 3 marzo 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Istituto di Studi Giuridici “Arturo Carlo Jemolo – Corte Arbitrale Europa, del convegno a titolo gratuito “Cibernetica, diritto e società visioni e previsioni di un filosofo del diritto – Omaggio a Vittorio Frosini” che si è svolto il 10 marzo 2014, della durata complessiva di 3 ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 6 marzo 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Istituto Giuridico dello Spettacolo e dell’Informazione, del convegno a titolo gratuito “Diritto di cronaca e mezzi di comunicazione” che si svolgerà il 14 marzo 2014, della durata complessiva di 3 ore.

Il Consiglio

(omissis)



delibera

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 27 febbraio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Scuola Superiore della Magistratura e Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, del seminario a titolo gratuito “Incontri di studio sull’amministrazione dei beni sequestrati”, che si svolgerà il 13 e 20 marzo 2014, della durata complessiva di 6 ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n. 6 (sei) crediti formativi per l’intero evento suindicato.

- In data 4 marzo 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale Avv. Fabrizio Crea, del convegno a titolo gratuito “Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici (casi pratici e novità legislative)” che si svolgerà il 10 aprile 2014 della durata complessiva di 2 ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n. 2 (due) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 6 marzo 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Legance Avvocati Associati, dell’attività formativa interna allo studio “Incontri di diritto: sette seminari interni da aprile a novembre 2014”, che si svolgerà per 7 seminari di 2 ore ciascuno a partire da aprile 2014, della durata complessiva di 14 ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n. 12 (dodici) crediti formativi per l’attività interna allo studio suindicata.

- In data 3 marzo 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Professionale Associato a Baker & McKenzie, dell’attività formativa interna allo studio “Buone pratiche di distribuzione dei farmaci” che si svolgerà il 28 marzo 2014, della durata complessiva di 4 ore e 45 minuti.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n. 3 (quattro) crediti formativi per l’attività interna allo studio suindicato.

- In data 5 marzo 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione Avvocati per l’Europa, del seminario “L’amministratore di condominio” che si svolgerà il 4 e 5 aprile 2014, della durata complessiva di 18 ore.

Il Consiglio

(omissis)



delibera

di concedere n. 16 (sedici) crediti formativi per l'intero evento suindicato.

- In data 6 marzo 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione Avvocati per l'Europa e Foroeuropeo, del "Corso pratico per la utilizzazione delle tecnologie – per il deposito telematico degli atti – per la notifica diretta a mezzo Pec – per la gestione dello studio legale", che si svolgerà il 24 marzo 2014, della durata complessiva di 8 ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n. 8 (otto) crediti formativi per il corso suindicato.

- In data 3 marzo 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Istituto Nazionale di Pedagogia Familiare S.a.s., del "Corso intensivo nazionale. Il sistema delle case famiglia in Italia – Edizione 2014 per adolescenti, donne sole, minori non accompagnati, alto contenimento, anziani, doppia diagnosi. Piano formativo nazionale per operatori di case famiglia", che si svolgerà il 4 e 5 aprile 2014, della durata complessiva di 16 ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n. 16 (sedici) crediti formativi per il corso suindicato.

- In data 3 marzo 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Istituto Nazionale di Pedagogia Familiare S.a.s., del "Master in situazione di affidamento ed adozioni", che si svolgerà il 28, 29, 30 marzo e 4, 5 e 6 aprile 2014, della durata complessiva di 50 ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per il master suindicato.

- In data 28 febbraio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'ITA S.r.l., del seminario "Formazione obbligatoria su etica e legalità in enti e società pubbliche", che si svolgerà il 11 e 12 marzo 2014, della durata complessiva di 10 ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n. 10 (dieci) crediti formativi per l'intero evento suindicato.

- In data 24 febbraio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Meliusform S.r.l., del master "Executive Master in avvocato d'affari", che si svolgerà dal 5 aprile al 4 ottobre 2014, della durata complessiva di 90 ore.

Il Consiglio

(omissis)



delibera
di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per il master suindicato.

- In data 24 febbraio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Meliusform S.r.l., del master “Executive Master in diritto societario e contrattualistica”, che si svolgerà dal 28 marzo al 4 ottobre 2014, della durata complessiva di 103 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per il master suindicato.

- In data 24 febbraio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Meliusform S.r.l., del master “Executive Master in giurista d’impresa”, che si svolgerà dal 28 marzo al 4 ottobre 2014, della durata complessiva di 100 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per il master suindicato.

- In data 26 febbraio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Università Sapienza di Roma Università – Centro Studi per la Tutela della persona del Minore, del “Master Universitario della Sapienza interdisciplinare ed interfacoltà di II livello in Diritto del Minore – Direttore Prof. M. Bianca – XII Edizione”, che si svolgerà da febbraio a novembre 2014, della durata complessiva di 300 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per il master suindicato.

- In data 4 marzo 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Valor Plus S.r.l., del convegno “Assicurazione della R.C. automobilistica – vecchi e nuovi problemi”, che si svolgerà il 21 marzo 2014, della durata complessiva di 8 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 8 (otto) crediti formativi per convegno suindicato.

- I Consiglieri Bruni e Galletti rappresentano che è pervenuta all’Ordine, in data 27 febbraio 2014, l’istanza dell’Avv. (omissis), con la quale è stato chiesto il riconoscimento, ai sensi dell’art. 3 co. 8 del vigente Regolamento della formazione continua (così come modificato e integrato nell’adunanza del 17 maggio 2012), della possibilità di avvalersi della qualifica di “esperto in” nella materia relativa al “Diritto del lavoro”.



I Consiglieri Bruni e Galletti esprimono il proprio parere favorevole alla luce della sussistenza di tutti i requisiti previsti, così come comprovati negli atti e nei documenti allegati a corredo della cennata istanza.

Il Consiglio approva.

- I Consiglieri Bruni e Galletti rappresentano che è pervenuta all'Ordine, in data 11 febbraio 2014, l'istanza dell'Avv. (omissis), con la quale è stato chiesto il riconoscimento, ai sensi dell'art. 3 co. 8 del vigente Regolamento della formazione continua (così come modificato e integrato nell'adunanza del 17 maggio 2012), della possibilità di avvalersi della qualifica di "esperto in" nella materia relativa al "Diritto dell'Immigrazione".

I Consiglieri Bruni e Galletti esprimono il proprio parere favorevole alla luce della sussistenza di tutti i requisiti previsti, così come comprovati negli atti e nei documenti allegati a corredo della cennata istanza.

Il Consiglio approva.

- I Consiglieri Galletti e Bruni comunicano che l'Istituto di Studi Giuridici Internazionali (I.S.G.I.) – Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.), oltre alla richiesta di accreditamento presentata del convegno gratuito, "La carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea: un nuovo strumento per la tutela giudiziale dei diritti", che si svolgerà il 4 aprile 2014, della durata complessiva di 10 ore, deliberata dall'Ordine nell'adunanza del 13 febbraio 2014, ha richiesto anche il patrocinio del su indicato evento.

Il Consiglio delibera di concedere il patrocinio.

formazione elenco di difensori per il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti giudiziari civili e amministrativi e negli affari di volontaria giurisdizione

- Esaminate le domande, il Consiglio delibera di integrare l'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato con l'inserimento dei nominativi dei Colleghi.

Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato

- Su relazione del Consigliere Scialla vengono ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 (n. 84) di richiedenti. Lo stesso elenco reca anche i nominativi di (n. 41) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato.

Comunicazioni dei Consiglieri

- I Consiglieri Cassiani, Santini, Scialla e Minghelli comunicano, con dolore e commozione, la scomparsa dell'Avv. Paolo Barraco che ha illustrato il Foro per moltissimi anni. Evidenziano che l'Avv. Barraco ha lasciato un vuoto incalcolabile e che gli Avvocati romani e, in particolare i Penalisti, lo ricordano per la signorilità, la professionalità, la cultura, l'amore per lo sport della vela: doti che lo hanno contraddistinto e che gli hanno fatto guadagnare l'amore e la stima di quanti hanno avuto la fortuna di conoscerlo.

Il Consiglio si associa al dolore della Famiglia e porge le più sentite condoglianze.

- Il Consigliere Santini, nella Sua qualità di Consigliere Coordinatore del Progetto "Pari



Opportunità”, chiede di essere delegato alla redazione della bozza del regolamento relativo alla costituzione, organizzazione e gestione del Comitato permanente Pari Opportunità, così come previsto dalla legge 247 del 2012 (articolo 25 ultimo comma).

Il Consiglio approva e delega i Consiglieri Santini, Bruni e Nicodemi.

– Il Consigliere Santini chiede di poter stampare ulteriori 200 manifesti relativi al servizio di orientamento delle vittime all'interno della famiglia. La richiesta si rende necessaria al fine di fornire il massimo risalto all'iniziativa anche presso gli Uffici dei Municipi, le Questure, i Commissariati e le Caserme dei Carabinieri.

Il Consiglio approva.

– Il Consigliere Santini comunica di avere organizzato un Convegno sul tema: "La Legge 219/2013 e il Decreto Attuativo: Novità in tema di Diritto di Famiglia e prassi applicativa" previsto per il 28 marzo 2014, dalle ore 11,00 alle ore 16,00 presso la Sala Europa della Corte D'Appello di Roma. Si riporta di seguito il programma: Coordinamento a cura dello stesso Consigliere e degli Avvocati Donatella De Caria e Lello Spoletini. Porterà l'indirizzo di saluto il Presidente Vaglio. Introdurrà lo stesso Consigliere Santini ed interverranno i seguenti Relatori:

- Avv. Donatella De Caria - Presentazione del lavoro svolto dall'Osservatorio Giustizia Familiare del Progetto Famiglia, Minori ed Immigrazione, riguardante il primo anno di applicazione della legge 219/2013;

- Avv. Alberto Sagna (Componente dell'Osservatorio Giustizia Familiare del Settore Famiglia, Minori ed Immigrazione) -Ripartizione di competenza tra Tribunale Ordinario e Tribunale per i Minorenni dopo la riforma;

- Avv. Enrico Anzidei (Componente dell'Osservatorio Giustizia Familiare del Settore Famiglia, Minori ed Immigrazione) -L'attuazione del principio di uguaglianza;

- Avv. Rosa De Caria (Componente dell'Osservatorio Giustizia Familiare del Settore Famiglia, Minori ed Immigrazione) - Dalla potestà alla responsabilità genitoriale;

- Avv. Daniele Stoppello (componente dell'Osservatorio Giustizia Familiare del Settore Famiglia, Minori ed Immigrazione) - Risvolti penali del mancato adempimento degli obblighi assistenziali;

- Avv. Antonella Pescatori (Foro di Velletri) - I procedimenti di affidamento dei figli minorenni: giurisprudenza del Tribunale Civile di Velletri.

Seguiranno i colloqui con il Dott. Massimo Crescenzi, Presidente della Prima Sezione del Tribunale Civile di Roma; con la Dott.ssa Stefania Ciani, Magistrato del Tribunale Civile di Civitavecchia e con la Dott.ssa Melita Cavallo, Presidente del Tribunale per i Minorenni di Roma.

Ai partecipanti saranno riconosciuti n. 5 (cinque) crediti formativi.

Il Consiglio approva.

– Il Consigliere Tesoriere Galletti e il Consigliere Nicodemi ricordano la figura dell'Amico e Collega Nanni Zumbo, con il quale hanno avuto la fortuna di condividere l'esperienza nella scorsa Assemblea O.U.A.; di Lui resta indelebile il ricordo di un grande Signore, l'eleganza dell'eloquio e dei tratti e, soprattutto, la Sua appassionata battaglia per mantenere la partecipazione degli avvocati nelle Commissioni Tributarie, per meglio garantire la terzietà e l'imparzialità del giudice e, dunque, i diritti del cittadino.



Il Consigliere Tesoriere Galletti e il Consigliere Nicodemi propongono di intitolare a Nanni Zumbo una toga, in occasione della prossima consegna delle “Toghe d’oro”.

Il Consiglio prende atto e si associa al ricordo dell’illustre Amico e Collega scomparso e delibera di intitolare al medesimo una delle toghe che sarà consegnata ai giovani avvocati in occasione del prossimo evento di consegna delle “Toghe d’oro”.

– Il Consigliere Tesoriere Galletti, il Consigliere Bolognesi e il Consigliere Caiafa rappresentano al Consiglio che hanno organizzato un Seminario dal titolo: “Le ultime riforme della giustizia civile”, che si terrà a Roma il 28 marzo 2014 dalle 12,00 alle 15,00 presso l’Aula Avvocati dell’Ordine, con l’attribuzione di n. 3 crediti formativi.

Relazioneranno al convegno: l’Avv. Andrea Giordano – Procuratore dello Stato (“La conversione del rito secondo la L. n. 92 del 2012, tra effettività della tutela e formalismo delle garanzie”), il Prof. Avv. Antonio Caiafa – Docente di diritto fallimentare e Consigliere Avvocati di Roma (“Gestione della crisi di impresa alla luce della legge 9 agosto 2013, n.98”), il Prof. Avv. Piero Sandulli – Ordinario di diritto processuale civile (“Il d.l. 150/2011 sulla semplificazione dei riti: luci ed ombre”), l’Avv. Manuela Rinaldi – Studio legale Rinaldi (“Problemi del rito Fornero tra Consulta e Cassazione”), il Consigliere Paolo Spaziani – Magistrato, Vice Capo dell’ufficio legislativo del Ministero dell’economia e delle finanze (“Dicotomia tra giurisdizione soggettiva ed oggettiva alla luce delle recenti riforme”), il Prof. Avv. Luigi Viola – Docente di diritto processuale civile (“Il nuovo appello filtrato alla luce della prima giurisprudenza”).

Il Consiglio prende atto.

– Il Consigliere Tesoriere Galletti e i Consiglieri Caiafa e Bolognesi comunicano che, su sollecitazione dei Colleghi, all’esito del precedente Corso sulle procedure concorsuali, in ragione delle recenti modifiche normative (D.L. 22 giugno 2013 n. 83; legge 9 agosto 2013, n. 98), ritengono utile organizzare un nuovo Corso di perfezionamento di singoli strumenti di composizione della crisi di impresa diretti a consentire la soddisfazione delle ragioni creditorie, sul patrimonio del debitore, mediante la conservazione dei valori di funzionamento dell’azienda, attraverso il suo risanamento ovvero il trasferimento e valorizzazione della continuazione dell’attività, da parte del cessionario/conferitario.

Il Corso che si intende organizzare prevede più moduli dedicati rispettivamente al:

- 1) Procedimento per la dichiarazione di fallimento e provvedimenti a tutela del patrimonio e dell’impresa;
- 2) Ruolo degli organi preposti al fallimento: Tribunale, Giudice delegato, Curatore e Comitato dei creditori;
- 3) Accertamento dello stato passivo e procedimento delle impugnazioni (opposizione, impugnazione e revocazione);
- 4) Liquidazione dell’attivo attraverso l’esercizio provvisorio, l’affitto e la vendita dell’azienda;
- 5) Gli strumenti di gestione della crisi (concordato prenotativo e preventivo o dell’insolvenza, concordato fallimentare, accordi di ristrutturazione del debito);
- 6) Le azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali verso il curatore; l’organo gestorio e di controllo; l’attestatore; da eterodirezione; patrimoniale nelle società in house interamente partecipate;
- 7) I reati nelle procedure concorsuali;



I Relatori saranno individuati, come in passato, tra Magistrati di legittimità e merito, Accademici, avvocati e commercialisti per gli aspetti di specifica competenza degli stessi (determinazione del danno nelle azioni di responsabilità; predisposizione delle diverse attestazioni). Al riguardo hanno dato la loro disponibilità, per l'istante, il Dott. Renato Rordorf, il Pres. Carlo Piccininni, il Pres. Michele Monteleone, il Dott. Luigi D'Orazio, il Pres. Lucio Di Nosse, il Dott. Stanislao De Matteis, il Dott. Nicola Graziano, il Dott. Fabio Miccio, il Pres. Luciano Panzani, il Prof. Andrea Panzarola, il Prof. Michele Tamponi, il Prof. Stefania Pacchi, il Prof. Alberto Maffei Alberti e il Prof. Elisabetta Bertacchini.

Nell'ultima sessione, dedicata ai reati fallimentari, è prevista la partecipazione, come Relatori, dei Consiglieri Alessandro Cassiani, Mario Scialla e Aldo Minghelli e nelle altre sessioni dei Consiglieri Antonino Galletti e Riccardo Bolognesi.

Il Corso si svolgerebbe con il seguente calendario:

9 maggio 2014;
13 maggio 2014;
20 maggio 2014;
17 giugno 2014;
27 giugno 2014;
9 luglio 2014;
16 luglio 2014.

Ai partecipanti saranno riconosciuti n. 21 crediti formativi.

Il Consiglio approva.

- Il Consigliere Cassiani comunica che sta organizzando, unitamente all'Associazione "Donne Giuriste Italia" Sezione di Roma, il convegno sul tema: "La Responsabilità 'Penale' delle Società - D.Lvo n. 231/2001" che avrà luogo l'11 aprile 2014, dalle ore 12,00 alle ore 15,00.

Lo stesso Consigliere, l'Avv. Irma Conti e il Consigliere Scialla introdurranno l'argomento. Saranno Relatori l'Avv. Valeria Raimondo, il Dott. Nicola Nicoletti, il Dott. Vincenzo Maria Larocca, il Dott. Stefano Pesci, l'Avv. Michele Cattadori, l'Avv. Cristina Dello Siesto, il Prof. Emanuele D'Innella e l'Avv. Tommaso Pietrocarlo.

Il Consigliere Cassiani chiede che il Consiglio approvi l'iniziativa dando la consueta pubblicità all'evento con la stampa dei manifesti e la divulgazione dell'evento sul sito istituzionale.

Ai partecipanti saranno riconosciuti n. 3 crediti formativi.

Il Consiglio approva.

- Il Consigliere Minghelli, Coordinatore del Progetto Cultura, comunica di aver inserito tra i Componenti della Commissione l'Abogado Carlo Iacovacci.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Minghelli, nell'ambito del Progetto di Diritto e Procedura Penale comunica che, grazie alla concessione dell'Aula Avvocati per il 21 marzo p.v. dalle ore 13,00 alle ore 16,00 da parte del Consigliere Bruni, si terrà il Convegno dal titolo: "Cross Examination" con Relatori quali l'Avv. Vincenzo Dresda, il Giudice Dott.ssa Anna Maria Pazienza e il Procuratore Dott. Stefano Palazzi.

Si chiede l'autorizzazione di n. 3 crediti formativi ordinari.

Il Consiglio approva.



Pratica n. (omissis) – Sig. (omissis)

- Il Signor (omissis), nella qualità di liquidatore di una Società (omissis) ha formulato in data (omissis), richiesta di parere deontologico in merito ad una controversia insorta tra detta Società ed una S. p. A.

Il Consiglio

- Udita la relazione dei Consiglieri Avv. Antonio Caiafa e Aldo Minghelli, Coordinatori del Settore Deontologico,

osserva

- l'art. 1 del codice deontologico forense, rubricato “Ambito di applicazione” recita: “ Le norme deontologiche si applicano a tutti gli avvocati e praticanti nella loro attività, nei reciproci rapporti e nei confronti dei terzi.”;

- i Consigli degli Ordini degli Avvocati non possono esprimere pareri deontologici ai non iscritti nei rispettivi albi, né tanto meno a terzi, attesa l'assenza di titolo costituente rilevanza giuridica dei relativi diritti e doveri.

Premesso quanto sopra,

dichiara

inammissibile la richiesta di parere deontologico in argomento.

Pratica n. (omissis)– Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis), con istanza pervenuta il (omissis), ha chiesto al Consiglio dell'Ordine di esprimere il proprio parere al fine di conoscere se costituisca violazione delle norme deontologiche consegnare alla propria cliente, convenuta in un procedimento di divisione giudiziale avanzato da tre attori, la corrispondenza, non riservata, intercorsa con il collega di controparte contenente varie proposte transattive, tutte rimaste senza esito, promosse su incarico della propria cliente per un raggiungimento di componimento bonario del giudizio.

L'istante ha precisato che il contenuto di ogni singola proposta transattiva è stato concordato con la cliente stessa, informata, di volta in volta per iscritto, anche delle date di invio al collega di controparte delle proposte formulate e che non vi è stata alcuna revoca del mandato, né il subentro di altro difensore.

Il Consiglio

- Udita la relazione dei Consiglieri Avv.ti Antonio Caiafa e Aldo Minghelli, Coordinatori del Settore Deontologico;

ritenuto

che non è possibile esprimere pareri preventivi in ordine alla rilevanza deontologica di comportamenti posti in essere dai propri iscritti atteso che detti comportamenti potrebbero formare oggetto di esposto su cui il Consiglio stesso sarebbe chiamato a pronunciarsi,

dichiara

inammissibile la richiesta di parere deontologico in argomento.

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis), con istanza pervenuta il (omissis), ha chiesto al Consiglio dell'Ordine di esprimere un proprio parere “urgente” al fine di conoscere se costituisca violazione delle norme deontologiche produrre in udienza una comunicazione pec inviata dal collega di controparte in forma



“riservata personale non producibile” per mezzo della quale si è tentato di impedire il diritto di visita di un padre, suo assistito, adducendo un rifiuto da parte della figlia minore collocata presso l’altro genitore; l’istante ha precisato che, successivamente alla ricezione della detta PEC, il difensore dell’altro genitore le ha inviato un’ulteriore comunicazione, questa volta non in forma riservata, dal contenuto opposto, per mezzo della quale non solo ha rimproverato il suo assistito di essere inadempiente al diritto di visita, ma ha preavvisato di ricorrere alle vie giudiziarie per tutelare gli interessi della minore.

Il Consiglio

- Udita la relazione dei Consiglieri Avvocati Antonio Caiafa e Aldo Minghelli, Coordinatori del Settore Deontologico;

ritenuto

che non è possibile esprimere pareri preventivi in ordine alla rilevanza deontologica di comportamenti posti in essere dai propri iscritti atteso che detti comportamenti potrebbero formare oggetto di esposto su cui il Consiglio sarebbe chiamato a pronunciarsi,

dichiara

inammissibile la richiesta di parere deontologico in argomento.

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis) e Avv. (omissis)

- Vista la nota del (omissis) inoltrata da parte dell’Avv. (omissis) e dell’Avv. (omissis), con la quale è stato chiesto al Consiglio dell’Ordine di esprimere, alla luce di quanto disposto dall’art. 13, comma 8, della Legge 247/2012 “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense” e della relativa giurisprudenza della Corte di cassazione, il proprio parere “sulla risoluzione delle difficoltà che sorgono quando le parti intendono addivenire ad un accordo transattivo, ma sussiste l’impossibilità di ottenere la rinuncia alla solidarietà di un collega al quale una parte abbia revocato il mandato alle liti”;

Il Consiglio

Udita la relazione dei Consiglieri Avv. Antonio Caiafa e Avv. Aldo Minghelli, Coordinatori del Settore Deontologia;

dichiara

inammissibile la richiesta di parere in argomento, attesa la sua non pertinenza alla materia deontologica.

Pratica n. (omissis) – Avv.ti (omissis)

- Gli Avvocati (omissis) hanno formulato, in data (omissis), richiesta di parere deontologico in merito alle modalità di comportamento in materia di rinuncia al mandato e conseguente assistenza successiva alle udienze e per atti difensivi, proponendo i seguenti quesiti:

“A). sono configurabili ipotesi di responsabilità professionale [...] suscettibili di conseguenti azioni da parte degli ex clienti [...] e nonostante l’avvenuta esenzione in tal senso comunicata peraltro solo a firma del nuovo procuratore e non sottoscritta dai clienti anche a seguito di nostra specifica richiesta in tal senso?”

B). permane a nostro onere la redazione ed il deposito delle memorie conclusionali per le cause andate in decisione nelle more?”

C). considerando la notevole mole di attività anche solo udenziale, che ci vede ancora obbligati con ogni relativo onere, fino a quando dovremmo proseguire a presenziare ed eventualmente, per come richiesti da alcuni magistrati, anche a svolgere attività defensionale?”

Il Consiglio



- Udata la relazione dei Consiglieri Avv.ti Antonio Caiafa e Aldo Minghelli, Coordinatori del Settore Deontologia,

osserva

- la regola deontologica dell'art. 47 "Rinuncia al mandato" recita: "L'avvocato ha diritto di rinunciare al mandato".

La ragione di tale disposto risiede nella conseguenza del comportamento del professionista, il quale deve essere scevro da ogni condizionamento di fronte alla giusta causa (elemento oggettivo) costituito dal venir meno della fiducia, fondamento primario del rapporto, o giusto motivo (elemento soggettivo), fattispecie configurabili nel giudizio insindacabile dell'avvocato stesso;

- il I canone complementare prescrive: "In caso di rinuncia al mandato l'avvocato deve dare alla parte assistita un preavviso adeguato alle circostanze [una tempestiva comunicazione, secondo il Consiglio Nazionale Forense, 6 febbraio 1995, n. 7] e deve informarla di quanto è necessario fare per non pregiudicare la difesa";

- in tema di mandato l'art. 1727 c.c. "Rinuncia del mandatario", II co, dispone: "In ogni caso la rinuncia deve essere fatta in modo e in tempi tali che il mandante possa provvedere altrimenti, salvo il caso di inadempimento grave da parte del mandatario";

- in materia di recesso l'art. 2237 c.c. "Recesso" III co., sancisce: "Il recesso del prestatore d'opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente";

- come ulteriore conseguenza, il secondo canone complementare statuisce: "Qualora la parte assistita non provveda in tempi ragionevoli alla nomina di altro difensore, nel rispetto di obblighi di legge l'avvocato non è responsabile per la mancata successiva assistenza, pur essendo tenuto ad informare la parte delle comunicazioni che dovessero pervenirgli" e ciò in ossequio al "Dovere di diligenza" ex art. 8 del Codice Deontologico Forense: "L'avvocato deve adempiere i propri doveri professionali con diligenza.";

"Il difensore che abbia rinunciato al mandato, od al quale il mandato sia stato revocato dal cliente, pur conservando, fino alla sua sostituzione, la legittimazione a ricevere gli atti indirizzati dalla controparte al suo assistito, non è più legittimato a compiere atti nell'interesse del mandante, atteso che la revoca o la rinuncia hanno pieno effetto tra il cliente e il difensore, e determinano il venir meno del rapporto di prestazione d'opera intellettuale instauratasi con il contratto di patrocinio (Tribunale di Bari, Sez. II, 20 maggio 2008, n. 1274; Cass. civ., sez. II, 13 febbraio 1966, n. 1085);

- nell'evidente esigenza di evitare la vacatio dello jus postulandi, pregiudizievole per le parti e per la stessa regolarità del processo, l'art. 85 c.p.c. "Revoca e rinuncia della procura" stabilisce: "La procura può sempre essere revocata e il difensore può sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finchè non sia avvenuta la sostituzione del difensore";

- la regola deontologica dell'art. 33 "Sostituzione del collega nell'attività di difesa" recita: "Nel caso di sostituzione di un collega nel corso di un giudizio, per revoca dell'incarico o rinuncia, il nuovo legale dovrà rendere nota la propria nomina al collega sostituito, adoperandosi, senza pregiudizio per l'attività difensiva, perché siano soddisfatte le legittime richieste per le prestazioni svolte";

- il primo canone complementare stabilisce: "L'avvocato sostituito deve adoperarsi affinché la successione del mandato avvenga senza danni per l'assistito, fornendo al nuovo difensore tutti gli elementi per facilitarli la prosecuzione della difesa";



- la regola deontologica dell'art. 42 "Restituzione dei documenti" recita: "L'avvocato è in ogni caso obbligato a restituire senza ritardo alla parte assistita la documentazione dalla stessa ricevuta per l'espletamento del mandato quando questa ne faccia richiesta.";
- il I canone complementare del citato articolo dispone: "L'avvocato può trattenere copia della documentazione, senza il consenso della parte assistita, solo quando ciò sia necessario ai fini della liquidazione del compenso e non oltre l'avvenuto pagamento." ;
- che l'art. 2235 c. c. "Divieto di ritenzione" stabilisce: " [I] Il prestatore d'opera non può ritenere le cose e i documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali.";
- l'obbligazione di restituire i documenti si prescrive in dieci anni, ma occorre fare riferimento all'esistenza della prescrizione presuntiva limitata a tre anni: infatti l'art. 2961 c. c. "Restituzione di documenti" recita: "[I]I cancellieri, gli arbitri, gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori legali sono esonerati dal rendere conto degli incartamenti relativi alle liti dopo tre anni da che queste sono state decise o sono altrimenti terminate."; [II omissis]; [III] "Anche alle persone designate in questo articolo può essere deferito il giuramento perché dichiarino o sanno dove si trovano gli atti o le carte. [IV] "Si applica in questo caso il disposto dell'articolo 2959 "Ammissione di colui che oppone la prescrizione: l'eccezione è rigettata, se chi oppone la prescrizione nei casi indicati dagli articoli 2954, 2955 e 2956 ha comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta.";
- l'art. 66, primo comma, del R.D.L. 27 novembre 1938, n. 1578 "Ordinamento della professione forense" recita: "Gli avvocati non possono ritenere gli atti della causa e le scritture ricevute dai clienti, per il mancato pagamento degli onorari e dei diritti loro dovuti o per il mancato rimborso delle spese da essi anticipate.";
- "La parte assistita che abbia revocato il mandato al difensore ha interesse a disporre di tutto quanto rileva ai fini di una eventuale prosecuzione del giudizio o per la proposizione eventuale di impugnazioni, ovvero, in ogni caso, a conservare i documenti relativi alle questioni controverse per eventuali future necessità. Siffatto interesse è tutelato dalla norma deontologica di cui all'art. 42 del Codice Deontologico Forense che, senza consentire distinzione tra atti, documenti e fascicoli ai fini della sua applicazione, non è posta a tutela dell'avvocato, ma della parte assistita, che in caso di cessazione del rapporto professionale versa in una condizione caratterizzata dalle c. d. "asimmetrie informative" e non è in grado di dare informazioni specifiche relative agli atti e documenti del giudizio compiuto dei quali, generalmente, non ha precisa conoscenza." (C.N.F. 27 ottobre 2008, n. 135);
- "L'omessa restituzione al cliente della documentazione ricevuta dal professionista per l'espletamento del mandato va deontologicamente sanzionata, atteso che ai sensi degli artt. 2235 c. c., 42 Codice Deontologico Forense e del R.D.L. n. 1578/33, che espressamente contemplano l'obbligo di restituzione, l'avvocato non ha alcun diritto di ritenere gli atti e i documenti di causa nel caso in cui la parte assistita ne faccia richiesta, né può subordinare la restituzione del fascicolo o dei documenti al pagamento delle spese e dell'onorario." (C.N.F. 22 ottobre 2010, n. 116).

Tutto ciò premesso,

ritiene

che -ferma restando la necessità che gli istanti si attengano alle disposizioni normative sopra riportate, evitando così comportamenti che ledano i principi di correttezza e lealtà nei rapporti di colleganza, nonché anche in relazione al preciso disposto dell'art. 10 del Codice Deontologico Forense, laddove



prevede la piena autonomia ed indipendenza professionale e decisionale degli avvocati a fronte della propria operatività in ogni momento e settore- non sia possibile ovviamente per questo Consiglio esprimere pareri anticipatori rispetto a ciò che potrebbe formare oggetto di interesse formale da parte dello stesso Consiglio.

Pratiche disciplinari

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza si è proceduto all'esame collegiale di (n. 102) proposte di archiviazione e di (n. 9) apertura di procedimento disciplinare.

(omissis)

Pareri su note di onorari

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n. 33) pareri su note di onorari:

(omissis)